

Statuto dell'Associazione "Officine Rema"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Officine Rema"), da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

L'Associazione prevede la costituzione di ulteriori sei sedi operative.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

Ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione si propone di costruire una società più giusta, equa ed inclusiva, valorizzando la ricchezza delle diversità culturali e promuovendo la partecipazione attiva di tutte le persone, con l'obiettivo di contribuire ad un ambiente sociale che favorisca la solidarietà e il rispetto reciproco. In quest'ottica, l'Associazione intende avvalersi dell'approccio etnoclinico, riconoscendo l'importanza di integrare nei contesti di intervento la dimensione culturale e identitaria delle persone, per offrire risposte più efficaci, sensibili e rispettose delle specificità di ciascun individuo e della propria appartenenza culturale.

L'Associazione promuove la giustizia sociale, l'inclusione sociale, culturale e civile, la parità identitaria, perseguendo azioni concrete su tutto il territorio nazionale.

In particolare, l'Associazione si impegna:

- a favorire l'incontro, il confronto e la conoscenza transculturale sui territori con l'intento di favorire uno scambio costruttivo che arricchisca tutta la comunità, rispettando le culture di provenienza di ciascun individuo;
- a divulgare le pratiche e l'approccio etnoclinico, valorizzandone i principi e il riconoscimento professionale;
- a favorire l'accesso e la fruizione dei servizi territoriali da parte delle persone con background migratorio, attraverso l'incentivazione e la diffusione della mediazione linguistica, culturale ed etnoclinica;
- a creare una rete di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con organizzazioni del Terzo Settore, finalizzata a garantire l'effettiva attuazione dei diritti all'inclusione sociale e sanitaria e a tutti gli altri diritti sanciti dalla Costituzione italiana;

- a creare una rete con gli enti sia nazionali che internazionali ed associazioni europee che promuovono l'intercultura e gli interventi di mediazione linguistica, culturale e etnoclinica;
- a promuovere la formazione e l'informazione degli operatori dei servizi territoriali e della comunità civile sui temi della giustizia sociale e dei diritti umani, con particolare attenzione alla tutela dei diritti derivanti dai fenomeni migratori e alle specificità culturali;
- a promuovere la diffusione di forme alternative di formazione, di confronto e di accesso al sapere;
- a promuovere la partecipazione attiva delle categorie più vulnerabili (donne immigrate, minori stranieri, persone private della libertà personale, persone portatrici di disabilità fisica e psichica, persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+) valorizzando la loro cultura, i saperi, le storie e il lavoro, nonché favorire la creazione di reti di supporto reciproco che incoraggino la crescita di soggettività autonome;
- a diffondere la cultura del volontariato;
- a sensibilizzare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado sulle tematiche legate all'interculturalità, all'inclusione sociale e al rispetto dei diritti umani;
- a valorizzare saperi locali e lingue madri con l'obiettivo di conservare e promuovere la ricchezza delle comunità multiculturali
- a promuovere la diffusione e la condivisione con enti ed associazioni di categoria di programmi di cooperazione internazionale;
- a promuovere e diffondere la cultura della mediazione penale e della giustizia riparativa.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- Pratica, studio, sviluppo e diffusione della mediazione etnoclinica e sensibilizzazione all'utilizzo del dispositivo di mediazione etnoclinica;

- Realizzazione di interventi di consulenza etnoclinica come servizio di secondo livello presso istituzioni pubbliche e private;

- Realizzazione di progetti che facilitino l'accesso ai servizi e la loro fruizione da parte di tutte le persone riconducibili ad uno stato di vulnerabilità potenziando l'uso della mediazione linguistica, culturale ed etnoclinica;

- Apertura di spazi destinati alla promozione del dialogo interculturale e alla realizzazione di attività ad esso correlate;

- Creazione e diffusione di iniziative artistico-culturali come laboratori, feste, letture, mostre, proiezioni video, attività teatrali, progetti editoriali e tutte quelle iniziative volte a creare spazi fisici e/o relazionali di conoscenza transculturale;
- Realizzazione di progetti e interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da parte di adulti con background migratorio;
- Realizzazione di progetti e interventi di valorizzazione delle lingue madri e di apprendimento delle lingue e dei linguaggi locali nei contesti sanitari e socioeducativi;
- Organizzazione e promozione di seminari, convegni, tavoli di lavoro tematici, comunità di apprendimento itineranti rivolti ai professionisti pubblici e privati, studenti e società civile;
- Promozione di campagne di sensibilizzazione e realizzazione di progetti di formazione sul tema dei diritti umani e di giustizia sociale tramite l'analisi dell'impatto della geopolitica sui percorsi collettivi ed individuali, dell'antropologia politica, delle forme di potere, dei linguaggi e dei modi delle resistenze e dei movimenti sociali;
- Promozione di incontri informativi, campagne di sensibilizzazione ed eventi divulgativi sulle tematiche dell'antropologia culturale, dei sistemi culturali, dell'etnopsichiatria, dell'antropologia medica e dei sistemi di cura tradizionali;
- Stipulazione di convenzioni con enti locali, Regioni, province, comuni, ecc.;
- Programmazione di interventi specializzati di mediazione penale, di accompagnamento alla gestione delle conflittualità e di "ri-costruzione" dei legami interrotti;
- Adesione ad altri organismi pubblici e privati di cui si condividano finalità e metodi, inclusi organismi sia nazionali che internazionali ed associazioni europee che promuovono l'intercultura e gli interventi di mediazione linguistica culturale e etnoclinica;
- Partecipazione a programmi di cooperazione internazionale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le

loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (*se maggiorenni*);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto da 15 giorni dalla ricezione della medesima da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associato decade automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati (o di 5 associati se l'associazione avesse un numero di associati non inferiore a 500).

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. Inoltre, si riunisce quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili *(per le associazioni che hanno un numero di associati inferiore a 500)*:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- definisce le linee generali secondo cui viene proposto il programma generale annuale di attività;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento *(tale possibilità è assicurata anche se lo Statuto non lo prevede espressamente e salvo che non lo vieti espressamente)*.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto, l'Assemblea, in prima convocazione, delibera con la presenza di due terzi degli associati e con decisione deliberata al 75 % dei voti. In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con la presenza della maggioranza relativa degli associati e con decisione favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con la presenza di due terzi degli associati e con decisione deliberata all'80 % dei voti.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, l'Assemblea delibera con la presenza di due terzi degli associati e con decisione deliberata all'80 % dei voti.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Regime delle incompatibilità

Per gli amministratori che hanno un rapporto di pubblico impiego con una pubblica amministrazione - per le attività ricadenti - si ritengono applicabili la normativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e le direttive esistenti in tema di incompatibilità del relativo comparto in riferimento alle attività soggette alla preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza e alle attività soggette alla preventiva comunicazione.

In capo agli amministratori che svolgono funzioni pubbliche, resta fermo, in ogni caso, il divieto di esercitare, in nome della presente associazione, incarichi finalizzati alla realizzazione di attività a favore della pubblica amministrazione di appartenenza, all'interno del distretto territoriale dell'ufficio in cui svolgono l'attività di pubblico impiego, salvo il caso in cui tali incarichi siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi della citata normativa del comma precedente.

Nell'espletamento dell'attività di ricerca scientifica di cui all'art. 2 lett. H) del presente statuto, l'associazione è tenuta ad acquisire i dati necessari a scopo scientifico tramite i canali previsti dalla normativa vigente in tema di accesso ai dati e ai documenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Nell'espletamento della citata attività, l'amministratore, che eserciti un'attività di pubblico impiego presso l'amministrazione destinataria della richiesta dei dati a scopo scientifico, è tenuto agli obblighi, previsti dal codice di comportamento e dal contratto di impiego, di riservatezza e di protezione in merito ai dati di ufficio e alle informazioni apprese durante il servizio.

Art. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle diverse attività di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 15 (Libri)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.